

# Ristrutturazione, l'accordo si estende alla banca estranea

L'istituto del 2015

Il Sole 24 Ore · 29 Apr 2016 · Giuseppe Acciaro

Gli effetti dell'accordo di ristrutturazione del debito (articolo 182-septies, comma 2, della Legge fallimentare) si estendono al creditore bancario non aderente, se, in presenza degli altri presupposti, risulta con chiarezza che il ricorso e la documentazione dell'accordo gli sono stati notificati ed egli ha comunicato di non volersi opporre alle richieste di estensione degli effetti. Lo dice il Tribunale di Parma (decreto 7/2016 del 27 aprile), omologando l'accordo proposto da un debitore in crisi che chiedeva di estenderlo a un creditore non aderente.

Il provvedimento è tra i primi esempi di utilizzo dell'istituto introdotto dalla mini-riforma di agosto 2015 per superare il dissenso dei creditori bancari non aderenti. Nel caso di specie, l'accordo, in relazione ai creditori finanziari, prevedeva la moratoria dei crediti, il consolidamento dell'esposizione a breve con trasformazione a medio-lungo e il pagamento del 20% delle esposizioni bancarie chirografarie. Rientrava in quest'ultima categoria un creditore che non aveva ancora formalizzato la propria adesione alla proposta.

I giudici chiamati ad esprimersi su una questione così inedita hanno primariamente affermato che il nuovo istituto attribuisce al debitore che intenda percorrere la via dell'accordo di ristrutturazione ex articolo 182bis uno strumento per superare l'eventuale dissenso di uno (o più) creditori finanziari. Il collegio, proponendo una prima visione sistematica delle nuove norme, individua due tipologie di condizioni necessarie; alcune a carattere sostanziale ed altre a carattere processuale.

Le prime, secondo i giudici, sono: l'indebitamento complessivo per oltre la metà nei confronti di banche ed intermediari finanziari; un accordo accettato da un'ampia maggioranza (almeno il 75%) dei crediti delle banche che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle banche dissenzienti; banche non aderenti devono essere soddisfatte dall'accordo almeno nella stessa misura in cui sarebbero soddisfatte nelle «alternative concretamente praticabili» (concordato preventivo o fallimento).

Le condizioni processuali che riguardano il processo di formazione dell'accordo secondo i giudici sono: che i creditori (bancari) non aderenti siano stati informati dell'avvio delle trattative e messe in condizione di parteciparvi; che essi abbiano comunque ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, sui termini dell'accordo e sui suoi effetti; che le trattative si svolgano in buona fede.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva evidenziato che risultava necessario estendere gli effetti

NEL DECRETO DI OMOLOGA Deve risultare con chiarezza che ricorso e documenti gli sono stati notificati e ha comunicato di non volersi opporre

dell'accordo a un istituto di credito che, nonostante l'ampio periodo concesso dall'inizio delle trattative, non aveva ancora formalizzato l'adesione alla proposta di accordo formulata.

Il Tribunale ha evidenziato soprattutto che il debitore aveva compiutamente informato dell'avvio delle trattative tutti gli istituti esposti verso la società, inclusa l'unica banca non aderente. Inoltre, ha sottolineato che il creditore bancario non aderente aveva comunicato via pec di non volersi opporre alla richiesta di estensione dell'accordo di ristrutturazione.

Tali assunti hanno permesso ai giudici di prim'ordine di affermare che il creditore non aderente era stato messo in condizione di partecipare alle riunioni interbancarie e ha pertanto omologato l'accordo estendendone coattivamente gli effetti.